

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2120)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIGNOLA, FERRI, ALBANESE, RIGHETTI, DE MATTEIS  
e ZUCCALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1972

### Norme riguardanti la certificazione della sana costituzione dei maestri non di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione sugli incarichi e supplenze nelle scuole elementari e popolari prescrive che prima di assumere servizio l'insegnante deve presentare un certificato di sana e robusta costituzione agli organi competenti (Provveditorato agli studi e direzione didattica a seconda che la nomina sia conferita dal primo o dal secondo ufficio) e cioè un certificato medico, redatto dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario o dall'ufficiale medico militare o dal medico condotto. Tale attestazione deve essere corredata dal certificato dell'esame radiologico del torace e da quello sierologico. Il presente disegno di legge, fondandosi sul principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, ha per scopo di permettere ai maestri non di ruolo di presentare una sola volta, all'inizio del loro primo servizio, il certificato medico come prescritto dall'ordinanza predetta.

All'uopo osserviamo che i maestri di ruolo presentano il certificato di sana costituzione una sola volta e cioè quando sono chiamati

in ruolo; i maestri non di ruolo, invece, sono tenuti a presentare detto documento all'inizio di ogni anno scolastico, se incaricati e supplenti annuali, e comunque prima di assumere servizio, anche se si tratta di brevissime supplenze temporanee.

La discriminazione fra maestri di ruolo e maestri non di ruolo e l'inosservanza di un chiaro principio costituzionale sono evidenti.

Accertato, inoltre, che il maestro è esente da imperfezioni o difetti fisici che possano menomare e ridurre la sua opera di insegnamento, è davvero inutile richiedere ogni anno anche accertamenti radiologici come viene oggi fatto. Riteniamo perciò che, una volta che i maestri abbiano presentato il documento in esame, non siano obbligati a presentarne altri negli anni scolastici successivi, ma che siano soggetti in materia alle stesse norme sui maestri di ruolo e che siano sottoposti a visita medica o ad accertamenti radiologici a richiesta e a cura dell'Amministrazione scolastica solo quando ciò sia ritenuto necessario.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

Il certificato di sana costituzione presentato dai maestri non di ruolo agli organi competenti all'atto del loro primo servizio è valido anche per tutti gli incarichi e supplenze conferiti in ogni tipo di scuola elementare, popolare e doposcuola nei successivi anni scolastici e fino alla loro immissione in ruolo.

**Art. 2.**

I maestri possono essere sempre sottoposti a visita medica, compresi gli esami radiografici e seriologici, a richiesta e a cura dell'Amministrazione scolastica, quando ciò sia ritenuto necessario.

**Art. 3.**

Restano ferme le norme riguardanti la documentazione della sana costituzione per i concorsi magistrali.